

COMUNE DI LONDA

Città Metropolitana di Firenze

Rep. N. 979 del 10.06.2019

CONVENZIONE FRA

L'ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO

DESIDERIO DA SETTIGNANO DI DICOMANO

E IL COMUNE DI LONDA

PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PERTINENZA DEL PLESSO

SCOLASTICO DI LONDA CAPOLUOGO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

L'anno 2019 addì 12 del mese di maggio, nel Palazzo Comunale di Londa,
fra i signori:

Dott. Fontani Moreno che interviene al presente atto nella qualità di
Funzionario Responsabile dell'Area Funzioni Fondamentali Londa San
Godenzo dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, domiciliato per
tale qualifica presso la sede municipale ed autorizzata alla stipula della
presente convenzione ai sensi del Regolamento di Organizzazione e del
Regolamento dei Contratti del Comune di Londa C.F./P.IVA
01298630482);

Dott.ssa TOSI Tiziana, che interviene al presente atto in qualità di
Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Statale Comprensivo di
Dicomano con sede in Viale Don. Bosco n.25 - Dicomano (FI) -
C.F./P.IVA94076170483);

PREMESSO CHE

- le vigenti normative in merito all'utilizzo degli edifici e delle attrezzature

scolastiche in orario extrascolastico prevedono la possibilità di concessione a terzi per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, ed in particolare:

L'Art. 12 della legge 4 agosto 1977, n°517, che stabilisce che i Comuni, quali Enti proprietari degli edifici e delle attrezzature scolastiche, hanno la facoltà di concederne l'uso in orario extrascolastico, previo assenso dei consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale;

Il D. Lgs 297/94, ed in particolare gli artt. 89 (in particolare c.5 e c.6), 94 (c.5) e 96 (c.4 e c.5);

Gli artt. 3 e 5 del D.P.R. 10 ottobre 1996, n°567

Visto il Decreto interministeriale 44/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Istituto Comprensivo, denominato di seguito anche "Istituto", concede l'utilizzo al Comune di Londa, denominato di seguito anche "Comune" o "Amministrazione Comunale", che accetta, la palestra di pertinenza del plesso scolastico del capoluogo ubicata in Via del Moscia n ;

L'uso dei locali in questione e delle attrezzature è concesso soltanto fuori dall'orario scolastico o comunque in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. Per il periodo estivo e festività scolastiche varie, sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare al Servizio Segreteria, Bilancio e Servizi alla Persona del Comune di Londa (Unione dei Comuni), gli orari di utilizzo che tengano conto delle variate necessità della scuola.

ARTICOLO 2

I locali e gli impianti vengono concessi per perseguire scopi di utilità sociale per la collettività e di promozione dello sport sul territorio comunale nonché per consentire lo svolgimento di attività sportive compatibili con le caratteristiche degli impianti medesimi, anche da parte di terzi, purché senza fini di lucro.

L'Amministrazione Comunale nel concedere l'uso degli impianti a terzi si atterrà ai criteri generali determinati dal Consiglio Scolastico Provinciale (ai sensi dell'articolo 15 lettera f del DPR 31-05-1974 n°416) e particolarmente:

a) non si dovranno utilizzare i locali per manifestazioni ideologiche o di parte;

b) le società autorizzate, con i criteri stabiliti dalla Amministrazione Comunale, dovranno impegnarsi ad utilizzare la palestra sempre e solo per le attività convenute.

ARTICOLO 3

Fermo restando quanto detto nel precedente art.1, la concessione a terzi di cui sopra (art.2) terrà conto prioritariamente delle esigenze dell'attività didattica.

L'utilizzo dei locali dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione e/o rilascio agli assegnatari da parte del Comune di apposito atto di autorizzazione. In tali atti verranno indicati gli oneri, le modalità e le condizioni per l'utilizzo dell'impianto oltre ai termini temporali che non potranno superare l'anno scolastico che inizia il giorno 1 settembre e termina il giorno 31 agosto dell'anno successivo. In particolare la

concessione per attività sportive dovrà prevedere che le Società Sportive possano utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento di corsi, allenamenti e gare e non per attività ricreative di altro genere seppure organizzate dalle società Sportive stesse, le quali permetteranno l'accesso all'interno della palestra soltanto ad un'utenza provvista di calzature adeguate.

All'Istituto sarà trasmesso dal Comune l'elenco riepilogativo delle autorizzazioni concesse per ciascun anno scolastico corredate da calendario e orario di utilizzo, nonché le dovute garanzie per apertura, chiusura, pulizia e sicurezza dei locali.

ARTICOLO 4

Per ogni altra ulteriore richiesta di utilizzo, non prevista dall'organizzazione annuale delle attività che dovesse pervenire alla Amministrazione, l'eventuale concessione dovrà essere preventivamente richiesta per scritto e concordata con il Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione Comunale, fatti salvi i suoi diritti di rivalsa nei confronti di terzi autorizzati, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, dall'uso della palestra, servizi annessi e attrezzature, per attività extrascolastiche, possono derivare a persone o cose ed esonera il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 6

Il Comune di Londa, fermo restando la riserva di adottare i provvedimenti e le forme più idonee per la gestione delle attività che si svolgeranno

nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, si impegna a

rispettare i seguenti obblighi:

a) richiedere all'Istituto, per iscritto, le disponibilità orarie per l'utilizzazione degli impianti, comunicando, nel contempo, le necessità connesse allo svolgimento delle attività previste dai programmi elaborati da questo Ente;

b) trasmettere allo stesso, una volta concluse le operazioni di cui sopra, il programma di utilizzo degli impianti di cui trattasi per le attività gestite in proprio e di quelle gestite da terzi da sottoporre all'approvazione dell'Istituto Scolastico;

c) sollevare l'Istituto da tutte le responsabilità e le spese necessarie attinenti le attività di cui al punto precedente b), anche verificando che gli utilizzatori della struttura abbiano fornito ai loro utenti una copertura assicurativa e la presenza di un responsabile che controlli il corretto uso dei locali e delle attrezzature, nonché assicuri la vigilanza degli spazi oggetto della presente convenzione;

d) garantire da parte dei concessionari l'obbligo di mantenere e conservare il buono stato degli impianti e delle loro attrezzature;

e) garantire da parte dei concessionari l'obbligo di provvedere, dopo ogni utilizzazione, alla pulizia dei locali, affinché alla ripresa dell'attività scolastica, i locali siano perfettamente puliti ed in ordine;

f) garantire da parte di quanti interessati all'uso degli impianti medesimi, il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla presente convenzione ed impegnarsi, in caso di inadempienze, a rimuovere eventuali difficoltà adottando gli strumenti e le soluzioni ritenute più idonee.

ARTICOLO 7

L'Istituto si impegna da parte propria a rispettare i seguenti obblighi:

- a) stabilire e comunicare, per scritto, al Comune di Londa le disponibilità orarie per l'utilizzazione degli impianti da parte del Comune per le attività da quest'ultimo gestite, entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) trasmettere al Comune di Londa l'approvazione dell'Istituto Scolastico sul programma di utilizzazione dei locali inviato dal Comune medesimo;
- c) non concedere l'utilizzazione degli impianti ad organismi diversi dal Comune, fatto salvo casi eccezionali nei quali, comunque, la concessione stessa sarà subordinata al preventivo parere da richiedere all'Amministrazione Comunale stessa;
- d) mantenere e conservare il buono stato degli impianti e delle loro attrezzature e garantire la pulizia degli impianti stessi in orario scolastico, per consegnarli in ordine prima dell'inizio delle attività extrascolastiche.

ARTICOLO 8

Quanto convenuto nella presente convenzione viene garantito dall'Amministrazione Comunale e dal Dirigente scolastico, i quali provvederanno ad istituire una apposita commissione di monitoraggio costituita da 2 persone in rappresentanza dell'Istituto e 2 persone in rappresentanza del Comune.

Tale commissione di monitoraggio avrà il compito di:

- a) verificare il rispetto della presente convenzione;
- b) individuare eventuali esigenze non contemplate dalla presente convenzione, da sottoporre all'attenzione delle parti.

ARTICOLO 9

All'interno o all'esterno della palestra non dovranno essere installati da entrambi le parti attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio (ad eccezione delle spalliere) o creare intralcio al libero accesso salva specifica autorizzazione.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è fondamentale che nessuna attività intralci, con le proprie attrezzature, le vie d'uscita, nonché crei spazi chiusi non accessibili al personale scolastico.

Eventuale attrezzatura o materiale strettamente necessario per l'attività potrà essere depositato in appositi spazi solo se preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico.

Le spese per la pulizia dei locali, nonché le spese connesse all'uso dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, non competono in alcun modo alla scuola. Inoltre, si prevede che annualmente il personale ATA, di concerto con il personale delle pulizie della società esterna, per cui garantisce l'amministrazione comunale, provveda a una pulizia e sistemazione straordinaria degli spazi oggetto della convenzione.

Durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche deve comunque essere garantita la presenza di un responsabile che, oltre a provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto, controlli il corretto uso dei locali e delle attrezzature. Gli addetti alla pulizia cureranno che sia garantita scrupolosamente l'igiene quotidiana della palestra e dei servizi per tutti i locali utilizzati. Le chiavi saranno consegnate ad un unico responsabile che dovrà provvedere all'apertura e chiusura dei locali. All'interno dei locali non deve essere assolutamente consentito di fumare

ARTICOLO 10

Per interventi di tipo tecnico e di manutenzione strutturale, il referente del comune sarà l'Ufficio Tecnico (mail: ufficio.tecnico@comune.londa.fi.it) mentre per ciò che attiene all'organizzazione delle attività e al funzionamento e all'efficienza delle attrezzature sarà referente l'Ufficio Scuola (email: segreteria@comune.londa.fi.it).

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie in quel momento a disposizione, si impegna a garantire la tempestività degli interventi per ogni necessità segnalata.

ARTICOLO 11

In caso di usi non conformi a quanto stabilito dalla presente convenzione, accertati da parte del Comune o dell'Istituto, a seguito di richiesta motivata di quest'ultimo, l'Amministrazione Comunale adotterà gli appositi provvedimenti, non escludendo la possibilità di revoca o di sospensione delle autorizzazioni concesse

ARTICOLO 12

Dovrà essere versata a questo Istituto, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, una somma quantificata forfettariamente in Euro 300,00 necessaria per mantenere l'efficienza delle attrezzature sportive fisse che appartengono alla scuola.

ARTICOLO 13

Le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione per gravi e reiterate inadempienze, precedentemente contestate ed accertate, con avviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C..

ARTICOLO 14

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e per una

durata di tre anni e può essere tacitamente rinnovata per analogo periodo
previo accordo e riconferma scritta delle parti.

ARTICOLO 15

Per eventuali controversie in merito alla presente convenzione le parti
riconoscono la competenza degli organi giuridici allo scopo preposti

ARTICOLO 16

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso
con spese a carico della parte inadempiente

Per il Comune di Londa

Il Dirigente Scolastico

.....

.....

